

TORNATA DEL 27 GENNAIO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Seguito della discussione del progetto di legge per provvedimenti di pubblica sicurezza — Emendamento dei deputati Lanza, Mantelli e Sineo relatore al § 1 dell'articolo primo — Emendamento del deputato Mellana al § 2 — Osservazioni del relatore Sineo, del ministro dell'interno e dei deputati Bertolini, Depretis, Botta e Bellono — Approvazione di quei paragrafi emendati — Obbiezioni dei deputati Iosti, e Brofferio sul paragrafo 3 — Emendamento del deputato Gastinelli — Osservazioni del ministro suddetto e dei deputati Sineo relatore, Cornero e Chiarle — Approvazione del 3° paragrafo emendato — Emendamento del deputato Mellana all'ultimo paragrafo — Osservazioni dei deputati Miglietti, Chiarle, Depretis, Brofferio, Bellono e Sineo relatore — Reiezione della proposta soppressiva e quindi dell'emendamento — Emendamenti del ministro dell'interno, del relatore, e dei deputati Chiarle, Mantelli e Pescatore — Osservazioni dei deputati Bertolini, Durando e Gianone — Approvazione dell'emendamento della Commissione e dell'articolo 1 — Emendamenti dei deputati Brofferio e Bertolini all'articolo 2 — Parlano i deputati Gianone, Pescatore, Depretis e Sineo relatore — Approvazione dell'articolo 2 — Proposizione del relatore sull'articolo 3 — Osservazioni dei deputati Tecchio, Franchi e Depretis e del ministro dell'interno.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La Camera non essendo in numero, si farà l'appello nominale.

(Si procede all'appello nominale, ma questo viene interrotto al sopraggiungere di un numero sufficiente di deputati.)

Il deputato Bachet presta giuramento.

Il dottore cavaliere Benedetto Trompeo fa omaggio alla Camera di 140 esemplari di un suo scritto intitolato: *Annazioni sulla conferenza sanitaria internazionale convenuta in Parigi.*

Essi saranno distribuiti ai signori deputati.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER PROVVEDIMENTI PROVVISORI DI PUBBLICA SICUREZZA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge portante provvedimenti intorno alla pubblica sicurezza.

La Camera ricorderà che il signor Lanza aveva proposto un emendamento sul paragrafo primo dell'articolo 1 tendente a cambiare le parole: « il quale li farà precettare » in queste altre: « potrà farli precettare. »

LANZA. La Camera ha già inteso da quali motivi io fui indotto ieri a proporre l'emendamento al primo paragrafo dell'articolo 1 testè ricordato dal signor presidente. Credo che la Camera abbia apprezzato la convenienza delle ragioni per cui io ho proposto questo emendamento, e benchè abbia dichiarato di riconoscere la necessità della legge, la quale prov-

vede a cose che danno motivo a maggiori lagnanze onde tutelare la pubblica sicurezza, riconosco tuttavia che bisogna procurare che queste disposizioni non riescano poi di troppo aggravio al popolo, e che invece di colpire solamente le persone che turbassero in qualche modo l'ordine della società, non colpiscano anche i tranquilli cittadini.

Partendo da questo principio osservo che, stando a termini del primo paragrafo dell'articolo 1, ne risulterebbe che qualsiasi persona potrebbe denunciare un cittadino qualunque per ozioso, e che in seguito a questa denuncia il giudice di mandamento dovrebbe, non potrebbe, fare precettare questo individuo con comminatoria d'arresto.

Questa precettazione con comminatoria d'arresto costituisce già un insulto fatto ad un cittadino, giacchè qualora la denuncia fosse senza fondamento, ne avverrebbe che questo insulto sarebbe in potere di qualunque maligno che fosse emulo dell'accusato.

Questa supposizione che io faccia non è solamente verosimile, ma è cosa come provata.

Io dunque proponevo che per ovviare a tale pericolo, invece di obbligare il giudice di mandamento a fare precettare quello che sia stato denunciato, se gliene debba dare all'uopo soltanto la facoltà. Mi si è osservato, che se si vuole solo dare la facoltà di procedere, ne avverrà che i giudici non procederanno. Ma a questo ho risposto che avendo io una molto miglior opinione dello zelo dei giudici di mandamento, e del loro impegno nell'adempiere ai propri doveri, io non temeva per parte dei giudici una tale negligenza. Tuttavia io non sarei nemmeno deciso a sostenere a qualsiasi costo il mio emendamento, qualora mi risultasse che queste denunce non potranno mai farsi a titolo anonimo, e che in qualsiasi caso il denunciato, semprechè si creda offeso ingiustamente, possa procedere in calunnia.

Qualora dunque il giudice sia tenuto a pronunciare il nome del denunciato all'inquisito, allora io recederei, perchè crederei abbastanza tutelato il decoro e l'onestà del cittadino: ma se poi si ricevessero denunce anche anonime, oppure che